Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.202 del 18 maggio 2023.

"Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." e, in particolare, l'art. 52;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3: "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025";

VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale (C.C.R.L.) con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana;

VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 23 maggio 2018, concernente: "Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva – Conferma avvalimento in maniera stabile di detto Istituto";

VISTA la nota prot. n. 41688 del 4 maggio 2023 e gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per l'esame della Giunta regionale, condividendone i contenuti, la nota prot. n.41562 del 4 maggio 2023 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, inerente la possibilità di attribuire, ai dipendenti regionali, la facoltà di permanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età pur avendo conseguito il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 41562/2023, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale rappresenta che: stante la grave carenza di personale, del comparto dirigenziale e non, che sta determinando notevole sofferenza nello svolgimento dell'attività istituzionale intestata ai diversi rami dell'Amministrazione regionale, appare utile riconsiderare una diversa applicazione dell'istituto della "risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro" come, ad oggi, delineata con deliberazione della Giunta regionale n.207/2018 che ha indicato, come criterio generale, per i dipendenti che hanno raggiunto la c.d.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

anzianità contributiva, quello di "*.. confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimenti di valutare, nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro...";*

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 41562/2023, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale rappresenta, altresì, che: come rilevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere DFP-005403-P-18/08/2021, a seguito della riforma del sistema pensionistico, con cui è stata generalizzata l'applicazione del sistema contributivo, occorre prendere in considerazione non più il concetto di massima anzianità contributiva bensì quello di requisito contributivo utile per l'acceso alla pensione anticipata, come disciplinato dall'articolo 24, commi 10 e 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, che non si configura come limite massimo ma come requisito necessario alla maturazione del diritto stesso; in pratica, il dipendente che raggiunge il requisito contributivo per l'acceso alla pensione anticipata (anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, oltre 3 mesi di finestra mobile da aggiungersi per entrambi i generi) prima del compimento dei 65 anni, limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, potrebbe chiedere la cessazione del rapporto di lavoro o permanere in servizio fino al compimento di 65 anni; si potrebbe, quindi, attribuire, ai dipendenti regionali che abbiano maturato o superato il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, la facoltà di permanere in servizio fino al compimento di 65 anni, momento in cui l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età; nel caso in cui il requisito contributivo sia maturato successivamente al

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni (pensione di vecchiaia) l'Amministrazione proseguirà il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata, ivi compresa la decorrenza della finestra mobile, per poi collocare il dipendente a riposo per limite d'età;

RITENUTO di approvare la proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nei termini sopra esposti;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di attribuire, ai dipendenti regionali che abbiano maturato o superato il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, la facoltà di permanere in servizio fino al compimento di 65 anni di età, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, prot. n. 41688 del 4 maggio 2023 e atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario	Il Presidente
BUONISI	SCHIFANI

MGC

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

Prot. n. 41688 del 04 MAG 2023

OGGETTO: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata.

Alla Segreteria della Giunta regionale

e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale
del Dipartimento regionale della Funzione pubblica
e del Personale

Al fine di sottoporre la questione alla prossima seduta della Giunta di Governo, si trasmette, allegata, la nota prot. n. 41562 del 04/05/2023, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale, condivisa dallo scrivente, relativa alla materia richiamata in oggetto.

L'ASSESSORE
On.le Andrea Barbaro Messina

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1
Gestione Giuridica del Personale
Viale Regione Siciliana, 2226
90135 PALERMO

Prot. n. 41562 **del** 04/05/2023

OGGETTO: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata.

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

La nota e grave carenza di personale che da qualche anno sta determinando nell'ambito di entrambi i Comparti, dirigenziale e non, una situazione di sofferenza nello svolgimento delle molteplici attività istituzionali intestate ai vari Uffici e Servizi dei Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, induce la Scrivente a dover riconsiderare una più adeguata e diversa applicazione dell'istituto della "risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro" così come fino ad oggi, è stata tracciata con la Delibera di Giunta n.207 del 23 maggio 2018.

Con tale atto, per quei dipendenti che hanno raggiunto la c.d. massima anzianità contributiva la Giunta regionale - in armonia con l'art.72, comma 1 del d.l. 25/06/2008, n.112 che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (facoltativa) e con la Circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - ha indicato quale criterio generale quello di "*...confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimenti di valutare, nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro (...)*".

Invero, come rilevato, di recente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con *parere DFP-0054803-P-18/08/2021* - a seguito della riforma del sistema pensionistico, con cui è stata generalizzata l'applicazione del sistema contributivo, il nuovo riferimento da prendere in considerazione non è più quello della *massima anzianità contributiva,* concetto non più

attuale, ma quello di requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata - come disciplinato dall'art.24, commi 10 e 12 del d.l. 201 del 2011 - che non si configura come un “limite massimo”, bensì, come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.

In buona sostanza, il dipendente che raggiunge il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (anzianità contributiva di anni 42 e 10 mesi per gli uomini e di anni 41 e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra mobile) ad un'età inferiore al limite anagrafico ordinamentale (65 anni) potrebbe scegliere di:

- esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro;
- permanere in servizio fino all'età di 65 anni, momento in cui l'Amministrazione **dovrà** far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio per raggiunti limiti di età.

Le superiori premesse e considerazioni, inducono la Scrivente - in adesione all'orientamento applicativo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - a proporre alla S.V. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n.207 del 23 maggio 2018 laddove prevede il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva.

Pertanto, qualora la S.V. condividesse sulla necessità di rallentare il pensionamento del personale regionale, la deliberazione 207/2018 sopra citata potrebbe essere modificata nel senso di attribuire a tutti i dipendenti regionali la facoltà di permanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età, anche se entro tale limite ordinamentale abbiano già maturato o superato il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, pari ad anni 42 e 10 mesi per gli uomini e anni 41 e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra mobile da aggiungersi per entrambi i generi.

E' appena il caso precisare che per i dipendenti che abbiano maturato il suddetto requisito minimo contributivo, il sessantacinquesimo anno di vita costituirà il limite massimo invalicabile di permanenza in servizio.

Infine, sempre in armonia con la funzione di indirizzo e coordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri (cfr. parere DFP – 0014638 – P – 04/03/2021) v'è da considerare anche il caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni (pensione di vecchiaia). In quest'ultimo caso l'Amministrazione proseguirà il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto a pensione anticipata, ivi compresa la decorrenza della finestra mobile, e poi dovrà collocare a riposo il dipendente per limite d'età.

Tanto si rappresenta per la sottoposizione alla Giunta regionale, qualora la S.V. condivida la presente proposta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
G.G. Palagonia
GESUALDO PALAGONIA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
04.05.2023 09:17:57 GMT+01:00

IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia
CARMELA MADONIA
Firmato digitalmente da CARMELA MADONIA
Data: 2023.05.04 13:03:38 +02'00'